

N. r.g. 32-1/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE TERZA – CRISI – INSOLVENZA – PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati

Dott.ssa Emilia Salvatore	Presidente
Dott. Carlo Bianconi	Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi	Giudice

all'esito dell'istruttoria;

sentito il Giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della
procedura di liquidazione controllata, rubricato al **n.r.g. 32-1 /2023 PU**;

nell'interesse di



Menotti n. 177 con l'Avv. Gaia Tassi del Foro di Modena;

ricorrenti in proprio

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Premessa e svolgimento del processo.

Con atto depositato in data 09.02.2023, i ricorrenti chiedevano di aprirsi la
liquidazione controllata in proprio.



Allegavano la relazione dell'OCC Avv. Alessandro Pignatti del Foro di Modena e la documentazione rilevante, idonea (anche ai sensi dell'art. 39 CCII) a dimostrare la sussistenza dei presupposti della liquidazione, come *infra* si dirà.

Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalle residenze anagrafica dei ricorrenti, corrispondenti, a quanto consta, alle loro dimore stabili ed effettive: opera dunque l'art. 27, comma 3, lett. b) CCII.

Si ritiene che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai due ricorrenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 66 c.1 CCII, in quanto il sovraindebitamento presenta, in parte, un'origine comune oltre ad essere presente l'ulteriore requisito di cui alla norma sopraccitata, in quanto familiari conviventi (coniugi).

La collocazione sistematica dell'art. 66 nel Capo II del CCII, dedicato alle "Procedure di composizione delle crisi di sovraindebitamento" consente di classificare la suddetta norma tra le disposizioni di carattere generale e pertanto applicabile, per espressa previsione di legge, a tutte le procedure di sovraindebitamento, comprendendovi pertanto anche la liquidazione controllata.

È in ogni caso opportuno specificare che, nonostante sia stato presentato da parte dei ricorrenti un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII c.1, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione controllata, conformemente a quanto disposto dall'art.6 c.3, ai sensi del quale le masse attive e passive devono essere tenute distinte tra i ricorrenti che prendono parte ad una procedura di tipo familiare.

Da tale previsione consegue che l'attivo ricavato dalla liquidazione delle masse patrimoniali dei singoli ricorrenti dovrà essere destinato al soddisfacimento dei creditori personali e di quelli comuni agli altri ricorrenti; pertanto il ricavato dalla liquidazione del patrimonio di uno dei ricorrenti istanti non potrà essere destinato al soddisfacimento dei creditori



esclusivamente personali di un altro ricorrente che prende parte ad una procedura di tipo familiare.

Inoltre alle incombenze di cui agli artt. 272 ss., ossia redazione dell'elenco dei creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti etc., il liquidatore dovrà provvedere in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti, con l'obbligo di specificare che, per quanto concerne i crediti comuni, i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure di interesse.

Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 270, comma 1, CCII).

- Presupposti soggettivi.

I ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, così che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII essi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

A riprova di quanto detto si consideri che allo stato il intrattiene un rapporto di lavoro subordinato, mentre la è ad oggi disoccupata.

Detto della esenzione del debitore da procedure liquidatorie "maggiori", deve soggiungersi come, di converso, i ricorrenti non possano dirsi assoggettabili alla procedura esdebitatoria diretta di cui all'art. 283 CCII: come si vedrà *infra*, infatti, per quanto riguarda , egli percepisce uno stipendio mensile medio di € 1.600,00 (per dodici mensilità a cui deve essere aggiunta la tredicesima pari a circa € 1.000,00 e il premio di



produzione percepito nel mese di agosto di ogni anno, il cui importo è sensibilmente aumentato negli ultimi anni).

Quanto alla l'impossibilità di accedere alla procedura di cui all'art.283 CCII non deriva dalla percezione di un reddito superiore alle soglie di impignorabilità fissate per legge, ma dalla *ratio* stessa sottesa alla procedura di liquidazione controllata di tipo familiare; la procedura di cui all'art.66 CCII prevede infatti che venga condotta una valutazione circa l'incapienza dei soggetti incapienti prendendo in considerazione i redditi complessivamente percepiti dal nucleo familiare stesso.

Tale considerazione cumulativa delle somme percepite dai coniugi è senza dubbio conforme ai doveri inderogabili e costituzionalmente tutelati di solidarietà economia e sociale, nonché di eguaglianza e tutela della famiglia (artt.2,3 e 29 Cost.); ciò detto, vero è che, come sopra accennato, il comma 3 dell'art.66 CCII impone di mantenere distinte le masse attive e passive dei soggetti che accedono ad una procedura di tipo familiare, ma tale dato deve essere interpretato in maniera conforme ai doveri costituzionalmente protetti di cui si è detto *supra*.

Ulteriore considerazione che appare opportuno avanzare in ragione dell'esclusione della dalla procedura di cui all'art.283 CCII risiede nella sussistenza in capo alla stessa di capacità lavorativa astratta, nonché nella concreta e attuale intenzione di reperire un'attività produttiva di reddito, così da poter contribuire anch'ella alla parziale soddisfazione dei creditori concorsuali, seppur in una prospettiva futura (cfr. art. 283 CCII).

Sempre con riferimento al presupposto soggettivo, infine, si consideri che il CCII ha eliminato ogni necessità di vaglio in ordine alla "meritevolezza" del



debitore nel momento dell'accesso alla liquidazione controllata: l'indagine è infatti rimandata al momento della futura eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII.

Non vi sono dunque elementi soggettivi ostativi all'accesso alla procedura.

- **Presupposti oggettivi.**

La condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, sussiste con riferimento ai coniugi.

Come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato, [] è gravato da debiti verso istituti finanziari per € 31.369,90, come risultante nella relazione dell'OCC; egli non è proprietario di immobili, né titolare di crediti significativi. Infatti, il sovraindebitato vive attualmente, insieme alla moglie, in un immobile per la cui occupazione ha stipulato un contratto di locazione di importo pari ad € 186,00 mensili.

Risulta titolare di una carta prepagata il cui saldo disponibile, di entità non particolarmente rilevante, non è aggiornato e dovrà essere pertanto verificato dal Liquidatore.

[] è peraltro percettore di uno stipendio di €1.600,00 mensili circa che deve destinare in gran parte al mantenimento proprio e della moglie disoccupata.

[] è comproprietario, insieme alla figlia, di una quota pari al 50% di un'autovettura; tale autovettura è stata tuttavia acquistata in costanza di matrimonio tra lo stesso [] e la [] ragione per cui ¼ dell'autovettura deve ragionevolmente essere considerata di proprietà della moglie, salva verifica del Liquidatore.

Quanto alla ricorrente [] dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore della crisi nominato è emersa un'esposizione debitoria pari ad € 37.632,58 nei confronti di Erario e società finanziarie.



La non percepisce alcun stipendio mensile e non è proprietaria di alcun immobile; risulta soltanto intestataria di una carta prepagata il cui saldo, sebbene non rilevante, risulta da verificare in quanto non indicato nella relazione dell'OCC.

Ai debiti che fanno capo ai due ricorrenti sovraindebitati devono essere ulteriormente aggiunti i costi della procedura di liquidazione controllata, in proporzione all'entità dei debiti di ciascuno, conformemente a quanto disposto dall'art.66 c.5 CCII; dalla relazione dell'OCC risulta già pagato in percentuale il compenso del Gestore della Crisi stesso.

Dal Ricorso e dalla relazione dell'OCC non risulta tuttavia indicato l'ammontare del compenso dell'Advisor legale, relativamente al quale la classificazione in termini di credito prededucibile (oggetto di rilevante dibattito dottrinale) dovrà essere approfondita nel prosieguo.

È perciò del tutto evidente che i ricorrenti con le loro sostanze non siano in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento: la procedura deve dunque essere aperta, come al dispositivo.

Scelta del Liquidatore.

Non sussistono motivi ostativi alla conferma dell'OCC incaricato, Avv. Alessandro Pignatti del Foro di Modena.

Considerazioni finali.

La determinazione concreta della quota di reddito disponibile deve essere demandata al nominando Giudice delegato.

Ciò perché:

- l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra quelle elencate di appannaggio del Collegio;
- l'art. 268 comma 4, lett. b) CCII fa riferimento al "giudice" e non al Tribunale;



- il provvedimento, come già quello di cui all'art. 46 l.f. in passato (oggi cfr. art. 146 CCII), è suscettibile di modifica e revisione al mutamento dei presupposti, caratteristica che mal si concilia con la stabilità di una sentenza collegiale, in materia concorsuale; senza considerare che le eventuali doglianze dell'interessato avverso tale decisione, secondo la interpretazione qui avversata, dovrebbero essere rivolte alla Corte d'appello, in sede di reclamo, ciò che pare oggettivamente incoerente e gravoso.

Quanto alla durata prevista per la presente procedura, rammentato che il CCII non ribadisce la previsione di una pendenza "minima" quadriennale (di cui alla legge 3/2012 per la liquidazione del patrimonio) – e dato atto che pende al riguardo questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Arezzo (decr. 03.3.2023 in www.dirittodellacrisi.it) – deve ritenersi che la stessa debba coincidere con il termine delle operazioni liquidatorie, momento dal quale sarà possibile richiedere la esdebitazione.

Per il caso che gli interessati percepiscano retribuzioni o introiti superiori a quanto necessario al dignitoso mantenimento – ipotesi allo stato attuale per il la quale peraltro ha chiesto di permanere in procedura per la medesima durata del marito – potrà farsi rimando a quanto stabilito da altro Ufficio (Tribunale di Verona 05.10.2022 Est. Pagliuca in www.dirittodellacrisi.it), essendo la motivazione colà adottata particolarmente convincente, dunque condivisibile: la indicazione di un termine triennale dalla apertura è oltretutto coerente con la previsione della futura esdebitazione.

Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei ricorrenti

P.Q.M.



visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

dichiara l'apertura della liquidazione controllata di:

-

-

nomina Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;

nomina quale Liquidatore l'Avv. Alessandro Pignatti del Foro di Modena, e, atteso il richiamo dell'art. 49 CCII ad opera dell'art. 275, comma 5, CCII;

autorizza sin da ora lo stesso, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina ai debitori il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;

ordina ai debitori ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda



di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;

dispone che il Liquidatore:

- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito *internet* del Tribunale di Modena nella apposita area; l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifici, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico; provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore; rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2022) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni



utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione; prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda la Cancelleria per la comunicazione ai debitori (presso il Legale), al Liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 29.03.2023

IL GIUDICE RELATORE

Dott. Carlo Bianconi

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Emilia Salvatore

